

COPIA STATUTO NUOVO
ATTUALE

A.P.I.STOM. CUNEO
ASSOCIAZIONE PROVINCIALE INCONTINENTI e STOMIZZATI - CUNEO

TITOLO I: Disposizioni Generali

art. 1 (Denominazione e sede)

E' costituita l'organizzazione di volontariato denominata A.P.I.STOM. (Associazione Piemontese Incontinenti e Stomizzati) CUNEO.

L'organizzazione ha sede in Mondovì.

L'eventuale variazione della sede purché questa non sia trasferita oltre il comune di Mondovì, non comporterà modifica di Statuto fatta salva l'approvazione dell'Assemblea ordinaria e dovrà essere tempestivamente comunicata ai registri presso i quali l'Associazione è iscritta.

art. 2 (Caratteristiche e Durata)

L'associazione è apartitica, non persegue fini di lucro ed è fondata sul volontariato e su una struttura democratica. Le prestazioni fornite dall'associazione dagli aderenti e/o i volontari sono gratuite.

La durata dell'associazione è illimitata e connessa all'esistenza del problema.

art. 3 (Statuto e Regolamento)

L'associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti della legge n. 266 del 1991, delle leggi regionali in tema di volontariato e del D.Lgs 460 del 1997.

Il regolamento, deliberato dall'assemblea dell'Associazione, disciplina in armonia con lo statuto, gli ulteriori aspetti relativi all'organizzazione ed all'attività della stessa.

art. 4 (Efficacia dello Statuto)

Lo statuto costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione.

art. 5 (Modifica dello Statuto)

Il presente statuto può essere modificato con delibera dell'Assemblea straordinaria, validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli iscritti, in seconda convocazione qualunque sia il numero di iscritti presenti. Le modifiche allo statuto sono approvate con il voto favorevole dei due terzi dei presenti e rappresentati.

TITOLO II: Finalità

art. 6 (Solidarietà)

L'organizzazione di volontariato A.P.I.STOM. CUNEO riunisce, utilizzando la libera scelta degli iscritti ad operare gratuitamente, tutti quelli che intendono impegnarsi nella riabilitazione fisica, psichica e sociale di persone in stato di disagio causato tra l'altro da problematiche connesse alla stomia, e all' incontinenza, al fine di sostenerle ad affrontare le conseguenze di tali malattie sia a livello personale sia in campo affettivo, familiare e lavorativo.

art. 7 (Finalità nel settore della Stomizzazione ed Incontinenza)

Per la realizzazione dello scopo prefisso all'art. 6, e nell'intento di agire a favore di tutte le persone bisognose che si trovano in situazioni disagiate, la "A.P.I.STOM CUNEO" si prefigge di:

- a) Offrire un'assistenza gratuita tesa al recupero funzionale e psicologico della persona stomizzata ed incontinente, favorendone il reinserimento familiare, sociale e lavorativo;
- b) Promuovere la conoscenza e la diffusione dei centri di riabilitazione per stomizzati ed incontinenti;
- c) Sostenere l'attività di studio e di ricerca scientifica nel campo della stomia ed incontinenza;
- d) Acquisire nuove forze di volontari, previo addestramento, tra gli stomizzati e incontinenti, gli operatori sanitari, di semplici cittadini per implementare le attività di sostegno presso i centri di riabilitazione e presso il domicilio dei pazienti che necessitano di aiuto materiale e/o psicologico;
- e) Proporsi come interlocutore privilegiato con le istituzioni comunali, provinciali, regionali, il servizio sanitario regionale, gli organi di informazione pubblici e privati;
- f) Stimolare la creazione di sezioni o gruppi locali associative nel territorio piemontese;
- g) Promuove e/o espleta corsi di formazione ed aggiornamento ai Volontari.

art. 8 (Ambito di attuazione delle finalità)

L'Associazione di volontariato A.P.I.STOM. CUNEO opera in Mondovì e provincia.

TITOLO III: Soci

art. 9 (Ammissione)

L'ammissione di nuovo socio, deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati.

Sull'eventuale reiezione di domanda, sempre motivata, si pronuncia l'assemblea ordinaria.

Soci:

- a) Sono soci tutte le persone maggiorenni residenti in Italia senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinione politiche, condizioni personali e sociali che condividono le finalità e gli scopi dell'associazione e che s'impegnano a rispettare lo statuto, o l'eventuale regolamento e le deliberazioni assembleari e consiliari;
- b) il Segretario cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo e nell'importo fissato dall'Assemblea Ordinaria. Dell'ammissione dei nuovi soci sarà data comunicazione successivamente anche all'assemblea dei soci.

art. 10 (Diritti)

I soci in regola con il versamento della quota sociale, possono votare ed accedere alle cariche associative. Essi hanno diritti di partecipazione alla vita associativa, di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto.

I soci hanno il diritto di essere rimborsati delle spese, effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, nei limiti stabiliti dalla associazione stessa.

art. 11 (Doveri)

- a) I soci hanno il dovere di impegnarsi in favore dell'Associazione in modo personale, spontaneo, gratuito e senza fini di lucro.
- b) Il comportamento verso gli altri soci ed all'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede ed onestà.

art. 12 (Esclusione)

La qualità di socio si perde:

- a) per morosità, qualora entro i termini fissati dall'assemblea, non abbia provveduto al pagamento della quota associativa annuale decorsi 60 giorni dal sollecito;
- b) per decesso;
- c) per decadenza, qualora abbia a trovarsi nelle condizioni previste dal successivo art. 14;
- d) esclusione, qualora il socio abbia compiuto gravi inadempimenti nei confronti del presente statuto e/o regolamento.

L'esclusione è deliberata dall'assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di sospendere il socio da ogni sua funzione o attività all'interno dell'associazione nell'attesa del deliberato dell'assemblea.

Il socio sottoposto ad uno dei provvedimenti di cui ai punti a), b), d), e), deve essere informato preventivamente tramite comunicazione scritta e lo stesso avrà diritto di replica.

art. 13 (*Recesso*)

Il socio può recedere dall'associazione previa comunicazione scritta da inviare al Presidente.

art. 14 (*Incompatibilità*)

La qualifica di socio è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

TITOLO IV: Organi

art. 15 (*Indicazione degli Organi*)

Sono organi dell'associazione

- a) L'Assemblea
- b) Il Consiglio Direttivo
- c) Il Presidente

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite.

Sarà esclusivamente corrisposto un rimborso spese, documentato, nei limiti previsti dall'Assemblea.

CAPO I: L'Assemblea

art. 16 (*Composizione*)

L'Assemblea è composta da tutti i soci ed è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o in caso di sua assenza o impedimento dal vice presidente o dal consigliere anziano. Ogni socio non può ricevere più di due deleghe. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la validità delle deleghe.

L'Assemblea è l'organo decisionale cui spetta il compito e il potere di determinare, dirigere e controllare tutte le attività per il conseguimento delle finalità statutarie.

L'Assemblea:

- a) approva il bilancio relativo ad ogni esercizio e quello preventivo nonché la relazione di attività svolta;
- b) elegge i componenti del Consiglio Direttivo;
- c) delibera l'eventuale nomina dei Revisori dei Conti;
- d) delibera il regolamento interno e le sue variazioni;
- e) stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- f) ratifica obbligazioni e assunzioni di impegni.

art.17 (Convocazione)

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione dei bilanci ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o tre membri del Consiglio Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisano l'opportunità.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo, dello Statuto e sullo scioglimento anticipato dell'Associazione.

La seconda convocazione dell'Assemblea dovrà avvenire almeno 24 ore dopo la prima convocazione.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi almeno dieci giorni prima della data di riunione e riportare: la data, l'ora e il luogo sia della prima che della seconda convocazione dell'Assemblea.

art.18 (Validità dell'Assemblea)

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la maggioranza assoluta; in seconda convocazione è validamente costituita, qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Per lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio occorre la presenza ed il voto favorevole dei 3/4 dei soci

art.19 (Deliberazioni)

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria che della straordinaria sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

art. 20 (Verbalizzazione)

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario.

Il verbale è tenuto nella sede dell'Associazione.

Ogni socio ha diritto di consultare i verbali.

CAPO II: Il Consiglio Direttivo

art. 21 (Composizione)

Il Consiglio Direttivo è composto di: minimo cinque e massimo di nove membri, eletti dalla assemblea dei soci.

Il primo Consiglio Direttivo è nominato con atto costitutivo.

Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei componenti del Consiglio decada dall'incarico, lo stesso può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio Direttivo. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere all'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

art. 22 (Durata e Competenza del C.D.)

I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica quattro anni.

Sono rieleggibili preferibilmente sino ad un massimo di tre volte consecutive.

Possono far parte del C.D. esclusivamente gli associati in regola con le quote sociali.

Al Consiglio Direttivo spetta:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - b) predisporre il Bilancio;
 - c) eleggere il presidente, il vicepresidente, il segretario ed il tesoriere;
 - d) deliberare sulle domande di nuove adesioni;
 - e) provvedere sugli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci;
 - f) istituire commissioni tecniche di lavoro; cui possono far parte Medici, Infermieri, Volontari e Stomizzati.
 - g) promuovere la costituzione di nuove sezioni dell'A.P.I.STOM CUNEO nei comuni della Provincia di Cuneo. Le sezioni non potranno avere una loro autonomia.
- Il Consiglio Direttivo è presieduto dal presidente o in caso di sua assenza dal vicepresidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano.
- Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni trimestre e ogni qualvolta il presidente, o in sua vece il Vicepresidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

I verbali di ogni riunione del Consiglio Direttivo, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

CAPO III: Il Presidente

art. 23 (Funzioni)

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione a tutti gli effetti. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

Egli svolge i seguenti compiti:

- a) compie tutti gli atti giuridici che impegnano l'associazione;
- b) convoca e presiede l'assemblea e cura l'ordinato svolgimento dei lavori;
- c) convoca il Consiglio Direttivo;
- d) ha la facoltà di nominare procuratori nelle liti attive o passive riguardanti l'associazione davanti a qualsiasi grado di giurisdizione;

- e) rilascia quietanza liberatoria delle somme a qualsiasi titolo e da qualunque Pubblica Amministrazione o privato, versate all'Associazione.
- f) sovrintende alle attività amministrative ed economiche dell'Associazione.

CAPO IV: Il Segretario ed il Tesoriere

art. 24 (Funzioni)

Il Segretario svolge i seguenti compiti:

- a) compila e tiene aggiornato il libro dei soci;
- b) provvede alla corrispondenza;
- c) organizza le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, redigendone i relativi verbali;
- d) controfirma i verbali delle assemblee;

Il Tesoriere :

- a) gestione dei fondi speciali;
- b) facoltà di riscuotere somme o valori;
- c) effettuare pagamenti autorizzati;
- d) rilasciare quietanze;
- e) provvedere ad operazioni bancarie attive e passive preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo

I compiti di tesoreria sono svolti dall'istituto presso cui l'Associazione ha aperto il proprio conto corrente o deposito.

CAPO V: I Revisori dei Conti

art. 25 (Revisori dei Conti)

Qualora si reputi necessario o lo preveda la legge l'Assemblea ordinaria nomina o elegge, qualora scelga i componenti tra i Soci, il collegio dei Revisori dei Conti.

Il collegio Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi, dura in carica quattro anni ed i suoi componenti, che possono essere scelti anche fra i non Soci, sono riconfermabili per 3 volte.

Nella prima riunione il collegio dei Revisori dei Conti elegge nel proprio seno il Presidente.

I Revisori dei Conti hanno il compito di:

- a) Verifica la regolare tenuta delle scritture contabili, e lo stato di cassa dell'Associazione.
- b) controllare l'amministrazione dell'associazione.
- c) verifica il bilancio consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo.
- d) esprime parere sul bilancio preventivo.

Delle proprie riunioni il Collegio dei Revisori dei Conti redige un Verbale da trascrivere in apposito libro.

TITOLO V: Risorse Economiche

art. 26 (*Indicazioni delle Risorse*)

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) contributi degli aderenti
- b) contributi privati;
- c) contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche finalizzate esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) contributi di organismi internazionali;
- e) donazioni e lasciti testamentari;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) proventi derivanti da eventuale attività commerciali e produttive marginali;

art. 27 (*Beni*)

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili non registrati.

art. 28 (*Erogazioni, Donazioni e Lasciti*)

Le erogazioni liberali in denaro, le donazioni ed i lasciti testamentari sono accettati dal Consiglio Direttivo in base alle norme vigenti.

I lasciti testamentari sono accettati con beneficio di inventario.

TITOLO VI: Bilancio

art. 29 (*Bilancio Consuntivo e Preventivo*)

L'esercizio sociale dell'Associazione ha la durata di un anno con inizio dal 1° gennaio e termine il 31 dicembre.

Alla fine di ogni anno solare il Consiglio Direttivo provvederà a predisporre regolare bilancio consuntivo di tutte le entrate e le spese, quello preventivo del successivo esercizio, nonché una relazione sull'attività svolta.

L'Associazione non può distribuire in alcun modo utili o avanzi di gestione, fondi o capitale durante la vita dell'Associazione stessa. Utili e avanzi varano impiegati per la realizzazione delle attività statutarie.

art. 30 (*Approvazione del Bilancio*)

Il Bilancio consuntivo e quello preventivo sono approvati dall'Assemblea entro il 30 aprile di ogni anno.

L'approvazione è data con voto palese dalla maggioranza semplice dei soci in regola con le quote sociali.

TITOLO VII: Convenzioni

art. 31 (*Deliberazione e Stipulazione delle Convenzioni*)

Le convenzioni tra l'Associazione ed altri enti e soggetti è deliberata dall'Assemblea.

Il Presidente ha il compito di provvedere alla stipula e copia della convenzione è custodita nella sede dell'Associazione.

TITOLO VIII: Dipendenti e Collaboratori

art. 32 (*Dipendenti*)

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al regolare funzionamento oppure a qualificare o specializzare l'attività svolta.

I rapporti tra l'Associazione ed i dipendenti sono disciplinati dalla legge e del contratto collettivo di lavoro della categoria interessata.

TITOLO IX: Responsabilità

art. 33 (*Responsabilità ed assicurazione degli aderenti*)

Tutti gli aderenti che prestano attività di volontariato, sono assicurati contro l'infortunio e le malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

art. 34 (*Responsabilità dell'Associazione*)

L'Associazione risponde con le proprie risorse economiche, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati (nelle associazioni che non hanno la personalità giuridica di diritto privato, per le obbligazioni assunte, rispondono

anche gli associati con i propri beni se l'associazione non ha beni sufficienti a soddisfare tutti i creditori (norma non derogabile)

TITOLO X: Rapporti con altri Enti e Soggetti

art. 35 (Rapporti con Enti e soggetti privati e pubblici)

L'Associazione partecipa e collabora con soggetti privati e/o pubblici per la realizzazione delle finalità istituzionali e di solidarietà.

art. 36 (Rapporti con FEDERAZIONI E/O ASSOCIAZIONI A CARATTERE REGIONALE O NAZIONALE)

L'Associazione può aderire ad organi a carattere Regionale o Nazionale previa delibera dell'Assemblea Soci.

TITOLO XI: Disposizioni transitorie e Finali

art. 37 (Disposizioni Finali)

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea nominerà un o più liquidatori ed i beni saranno devoluti ad altre Associazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

art. 38 (Rinvio)

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento all'eventuale regolamento alle leggi in vigore.